

ENASARCO 2020: INCREMENTO ALIQUOTA



Anche per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i **contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute** all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza

del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

LE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER AGENTI

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2020 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Tale aliquota grava in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante.

In sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, di seguito riportiamo i conteggi di un'ipotetica fattura di un agente di commercio monomandatario che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2020:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2020 come da contratto del 4 gennaio 2020	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile	-85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile	-115,00
Netto a pagare	1.020,00

Per l'anno 2019 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell'Istat del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2020.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; **la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata**, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

LE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

SCAGLIONI PROVVISORIALI	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2020	QUOTA PREPONENTE	QUOTA AGENTE
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2020, le scadenze sono le seguenti:

TRIMESTRE anno 2020	SCADENZA
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo)	20 maggio 2020
2° trimestre (aprile-maggio-giugno)	20 agosto 2020
3° trimestre (luglio-agosto-settembre)	20 novembre 2020
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre)	20 febbraio 2021

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it